**Proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni, a seguito dell’ultimo Regolamento UE. Nota MIT.**

Facciamo seguito alla nostra [News pubblicata lo scorso 24 Febbraio](https://www.gia.pr.it/notizia/proroghe-cqc-patenti-revisioni-certificazioni-pubblicato-regolamento-sulla-gu-dellunione-europea/) per informare che la D.G per la motorizzazione del MIT ha emesso la circolare prot. 7203 del 1 Marzo, per illustrare la nuova disciplina delle proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni.

Ciò alla luce dell’ultimo intervento normativo in materia, ovvero del Regolamento U.E 267/2021 (commentato con la nota sopra indicata), che fa seguito ad altre decisioni che sono state adottate sulla stessa tematica, quali ad esempio:

• l’art. 103, comma 2 del decreto legge Cura Italia (d.l 18/2020), il quale prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …(omissis)…in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Alla luce della proroga dello stato di emergenza - in vigore ad oggi - al 30 Aprile p.v, dette proroghe hanno fine il 29 Luglio 2021 (vedi [nota del 28 Gennaio](https://www.gia.pr.it/notizia/nuove-proroghe-validita-delle-patenti-guida-cqc-abilitazioni-seguito-della-proroga-dello-emergenza-al-30-aprile-2021/) u.s);

• la decisione della Commissione C(2020) 5591 final, che ha autorizzato l’Italia ad applicare la proroga di 7 mesi prevista nell’art.2 del Regolamento U.E 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020, ma anche a quelle con scadenza 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020;

• per i trasporti in regime ADR l’accordo M330, ai sensi del quale tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021 per i trasporti effettuati tra gli Stati firmatari ed a condizione che vengano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità. Di conseguenza, il quadro delle principali proroghe aggiornato dal MIT risulta il seguente.

**PATENTI DI GUIDA**

• Per la circolazione nella U.E o nello SEE con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Scadenza originaria** | **Scadenza prorogata** |
| 1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*) |
| 1 giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1 luglio 2021 (\*) |
| 1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*\*)  |

(\*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(\*\*\*) per completezza espositiva si rappresenta che:

• alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;

• la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,

• Per la circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Scadenza originaria** | **Scadenza prorogata** |
| 31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (\*) |
| 30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*\*) |

 (\*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

**CQC**

• Per la circolazione nella U.E. o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato U.E. o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Scadenza originaria** | **Scadenza prorogata** |
| 1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*) |
| 1 giugno 2020 – 31 agosto 2020  | 1 luglio 2021 (\*) |
| 1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*\*) |

 (\*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267. (\*\*\*) per completezza espositiva si rappresenta che:

• nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;

• secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

• Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia in Italia, è così prorogata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Scadenza originaria** | **Scadenza prorogata** |
| 31 gennaio – 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (\*) |
| 30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (\*\*) |

 (\*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(\*\*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

• gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 Luglio 2021

Restano confermate le altre proroghe già previste nella circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio u.s (sulla quale vedi la ns nota del [28 Gennaio 2021](https://www.gia.pr.it/notizia/nuove-proroghe-validita-delle-patenti-guida-cqc-abilitazioni-seguito-della-proroga-dello-emergenza-al-30-aprile-2021/), già citata), in materia di patenti, CQC, certificati ADR e attestazioni sanitarie, per le quali si rimanda comunque alla lettura della nota ministeriale in commento.

La circolare del MIT è disponibile in allegato.